



COMUNE DI ROCCA PRIORA

Provincia di Roma

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI QUARTIERE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 07/07/2015

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI QUARTIERE

INDICE

Articolo 1 - Principi generali del Regolamento

Articolo 2 - Delimitazione territoriale dei comitati

Articolo 3 - Definizione, finalità e compiti dei Comitati di Quartiere

Articolo 4 - Modalità costitutive e organi

Articolo 5 – Lo Statuto del comitato di quartiere

Articolo 6 - L'Assemblea Generale dei soci del Comitato di Quartiere

Articolo 7 - Il Consiglio direttivo del comitato di Quartiere

Articolo 8 - L'ufficio di Presidenza

Articolo 9 – I Gruppi di Lavoro

Articolo 10 - Finanziamento

Articolo 11 - L'Amministrazione Comunale

Articolo 12 - Norma finale

Articolo 1 - Principi generali del Regolamento

Il presente Regolamento individua gli ambiti territoriali dei Comitati di Quartiere e stabilisce natura, compiti e modalità di costituzione degli stessi Comitati.

Il Comune di Rocca Priora come da art. 43 dello Statuto Comunale, con i Comitati di Quartiere intende promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale come un valore irrinunciabile da ricercare e sostenere attraverso progetti e iniziative. Il fine della partecipazione è il miglioramento della qualità della vita e il benessere di tutti i cittadini. Il metodo è la programmazione condivisa, consapevole e partecipata. La cultura della comunità è la solidarietà, la responsabilità di ciascun cittadino verso tutti e di tutti verso ognuno.

Articolo 2 - Delimitazione territoriale dei comitati

Gli ambiti territoriali nei quali operano i Comitati di Quartiere sono delimitati e riconosciuti, come da allegato n. 1 del presente Regolamento, in numero di sette e individuati come di seguito:

- a) Comitato La Fontana "Centro Storico"
- b) Comitato Ara Dandini
- c) Comitato San Sebastiano
- d) Comitato Madonna della Neve
- e) Comitato Buero
- f) Comitato Piani di Caiano
- g) Comitato Colle di Fuori

E' facoltà dei Comitati di Quartiere, una volta costituiti, stabilire la loro denominazione e l'ubicazione della sede

Articolo 3 Definizione, finalità e compiti dei Comitati di Quartiere

1.I Comitati di Quartiere nella loro azione rispettano il seguente criterio dell'interesse generale:

- a) nell'espressione dei propri bisogni le proposte presentate dai cittadini non possono ledere i diritti e le prerogative di altri cittadini;
- b) non è possibile effettuare proposte che penalizzino o discriminino dalla loro fruizione parti della cittadinanza, per quanto minoritarie, in ordine a criteri di razza, religione, sesso o cultura politica.

2.I Comitati di Quartiere sono espressione dei cittadini che risiedono, abitano, studiano, lavorano o hanno un diritto reale nel rispettivo ambito territoriale.

3.I Comitati di Quartiere, e le loro articolazioni organizzative, sono organismi senza scopi di lucro. Tutti i componenti degli organi dei Comitati di Quartiere esercitano la propria azione gratuitamente.

4.I Comitati di Quartiere, nella loro azione, riconoscono il seguente fine: promuovere la partecipazione della cittadinanza alle scelte amministrative strategiche che riguardano la comunità, facendosi interpreti e promotori dei bisogni dei cittadini presso l'Amministrazione Comunale mediante:

- a) approfondimento delle problematiche del relativo ambito territoriale ed elaborazione di proposte per il miglioramento della qualità di vita, in ordine alle tematiche dei servizi sociali, della cultura e delle tradizioni popolari, della salute, dello sport, della sicurezza sociale, della viabilità e della mobilità urbana, dell'ambiente, del verde, del decoro urbano;
- b) promozione di iniziative, manifestazioni, eventi d'interesse collettivo direttamente o in partenariato con altri soggetti sociali;
- c) elaborazione di proposte per il Programma di mandato;

5.I Comitati di Quartiere, per la realizzazione delle loro attività, possono formare Gruppi di lavoro su aree tematiche, con il compito di approfondire ed elaborare proposte in relazione ai bisogni dei cittadini, nonché di proporre ambiti di studio e formazione. A detti Gruppi possono su richiesta del comitato di quartiere partecipare funzionari comunali dell'area amministrativa di riferimento tematico, a discrezione dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 4 - Modalità costitutive e organi

1.Modalità di costituzione

La costituzione dei Comitati di Quartiere avviene su base volontaria;

I Soci Fondatori, previa comunicazione ufficiale contenente dati anagrafici e funzioni di ciascuno degli stessi all'Amministrazione costituiscono il Comitato Promotore. Lo stesso dovrà svolgere tutte le iniziative di organizzazione e pubblicità, che porteranno alle elezioni del Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere;

Il Comitato promotore avrà durata massima di mesi 12, entro tale termine dovranno avere luogo le elezioni del Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere;

2. Organi del Comitato di quartiere

Gli organi dei Comitati di Quartiere sono:

- a) L'Assemblea Generale dei soci del Comitato di Quartiere
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) L'ufficio di Presidenza

Articolo 5 – Lo Statuto del comitato di quartiere

- a) Tutti i comitati di quartiere adottano uno statuto che dovrà essere fondato sui principi di democrazia, elettività delle cariche, trasparenza, partecipazione, solidarietà e pluralismo.
- b) Lo Statuto deve essere sottoposto a ratifica della giunta comunale

c) Lo statuto del comitato di quartiere deve essere depositato presso la sede municipale.

Articolo 6 - L'Assemblea Generale dei soci del Comitato di Quartiere

1. Composizione ed adesione

L'Assemblea del Comitato di Quartiere è composta da tutte le persone che abbiano compiuto il 18° anno di età che risiedono, abitano, lavorano o che dimostrino la titolarità di un diritto reale in ognuno degli ambiti territoriali di cui all' art. 2 del presente Regolamento.

L' adesione all' Assemblea è volontaria e su base individuale. I partecipanti intervengono senza alcun meccanismo di delega o rappresentanza, gli stessi dovranno comunque esibire idonea documentazione comprovante l'esistenza di un diritto reale nel quartiere. Tutti hanno uguale diritto di parola e voto.

2. Convocazione dell'Assemblea Generale

L' Assemblea è convocata:

- a) in sede di prima convocazione per la scelta dei componenti del Consiglio Direttivo, dal Comitato promotore;
- b) dal Consiglio Direttivo, 30 giorni prima della scadenza del proprio mandato, per le elezioni dei membri del nuovo consiglio
- c) dal Consiglio direttivo, di norma almeno una volta l'anno. In tali casi il Consiglio comunica all'Amministrazione Comunale la data e l'ordine del giorno di convocazione dell'Assemblea, con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto alla data di svolgimento;
- e) e da tutti i casi previsti dallo statuto del comitato di quartiere.

Gli orari e i giorni delle convocazione dell'Assemblea sono utili a garantire la eventuale presenza di funzionari amministrativi in relazione alla materia da trattare.

3. Funzioni dell'Assemblea

L' Assemblea provvede, esclusivamente nel rispettivo ambito territoriale:

- a) alla scelta dei componenti del Consiglio Direttivo
- b) approvazione dello statuto del comitato di quartiere
- c) alla approvazione dell'operato annuale del Consiglio Direttivo e dei gruppi di lavoro tematici eventualmente costituiti.
- d) approvazione del rendiconto annuale del comitato

4. Modalità operative

Le riunioni dell'Assemblea sono verbalizzate su apposito registro dal Segretario. Le verbalizzazioni dovranno essere oggetto di consultazione pubblica.

Articolo 7 - Il Consiglio direttivo del comitato di Quartiere

1. Composizione

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri come previsto dallo Statuto. Il numero dei membri iniziale è deciso dal comitato promotore. Esso, dal momento della sua costituzione, dura in carica 3 anni.

Tutti i cittadini in possesso dei requisiti di cui all' art. 6 comma 1 del presente Regolamento e che non rivestono cariche istituzionali e/o politiche di qualsiasi tipo e livello, possono presentare la propria candidatura alla carica di membro del Consiglio, in non più di un ambito territoriale.

Le candidature devono essere presentate al comitato promotore per la prima elezione entro il termine dell'inizio dell'assemblea costitutiva, nei giorni e nei luoghi dallo stesso indicati.

2. Convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in tutti i casi previsti dallo Statuto del comitato di quartiere.

3. Funzioni

Il Consiglio ha funzioni di coordinamento delle attività del Comitato di Quartiere.

Articolo 8 - L'ufficio di Presidenza

1. Composizione

L'ufficio di presidenza è composto da:

- 1) Il presidente
- 2) Il Vice presidente
- 3) Il Segretario

Le figure dell'ufficio di presidenza sono elette tra i membri del consiglio direttivo

2. Funzioni

L'Ufficio di Presidenza è l'organo esecutivo e di coordinamento.

3. Convocazione

L'Ufficio di Presidenza può essere convocato dal Presidente quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da due dei suoi componenti o nei casi previsti dallo Statuto.

L'Ufficio di Presidenza stabilisce con apposita sua delibera le modalità di convocazione.

4. Il presidente

Il Presidente dura in carica tre anni e comunque non oltre la consiliatura; è rieleggibile al massimo per una volta successiva alla prima ed è scelto tra i membri del Consiglio Direttivo per tutte le altre norme si rimanda allo Statuto del comitato di quartiere.

5. Il Vice presidente

Il Vice Presidente dura in carica tre anni e comunque non oltre la consiliatura; è rieleggibile al massimo per una volta successiva alla prima ed è scelto tra i membri del Consiglio Direttivo per tutte le altre norme si rimanda allo Statuto del comitato di quartiere.

6. Il Segretario

Il Segretario dura in carica tre anni e comunque non oltre la consiliatura; è rieleggibile al massimo per una volta successiva alla prima ed è scelto tra i membri del Consiglio Direttivo per tutte le altre norme si rimanda allo Statuto del comitato di quartiere.

Articolo 9 – I Gruppi di Lavoro

Possono far parte dei Gruppi di lavoro esperti e tecnici anche esterni al Consiglio Direttivo. Il Presidente del Gruppo di lavoro nomina i componenti dello stesso, organizza e coordina i lavori nell'ambito della delega ricevuta, ne fa la sintesi e comunica le nomine, i risultati e le proposte all'Ufficio di Presidenza ed al Consiglio Direttivo.

I Presidenti dei Gruppi di Lavoro durano in carica secondo il mandato ricevuto dal Consiglio Direttivo, sono rieleggibili e sono scelti tra i membri del Consiglio Direttivo.

I Presidenti dei Gruppi di Lavoro possono essere revocati in ogni tempo dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza prescritta per eleggerli.

Articolo 10 - Finanziamento

Il Comitato di Quartiere si finanzia attraverso il contributo volontario dei cittadini, donazioni, lasciti.

Previo autorizzazione dell'amministrazione Comunale, su delibera del Consiglio Direttivo possono essere organizzate attività, manifestazioni e progetti al fine di reperire fondi.

Articolo 11 - L' Amministrazione Comunale

L' Amministrazione Comunale:

- a) garantisce, all' interno della propria organizzazione amministrativa, un referente dell'Ufficio della Partecipazione e Decentramento, incaricato dei rapporti con i Comitati di Quartiere;
- b) garantisce la pubblicizzazione dell'informazione e della comunicazione necessaria alle attività dei Comitati di Quartiere, secondo gli strumenti comunicativi in uso (quali sito web, plancé di "quartiere" etc.);

c) valuta la possibilità della presenza dei Funzionari e degli Assessori, secondo area tematica, e su richiesta del Comitato di Quartiere agli incontri del Consiglio direttivo, dell'assemblea, e dei gruppi di lavoro che devono essere programmati secondo tempi e modalità tali da consentire la loro partecipazione;

Articolo 12 - Norma finale

1. La risoluzione di questioni relative all'applicazione ed all'interpretazione del presente Regolamento è demandata alla Giunta Comunale, previo parere del Segretario Comunale.
2. Eventuali modifiche o integrazioni del presente Regolamento potranno essere proposte dai Comitati di Quartiere.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento, in quanto applicabili, allo Statuto Comunale e alla vigente legislazione sugli Enti Locali ed alle altre leggi e regolamenti dello Stato.